



REGIONE DEL VENETO

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 PER IL VENETO

Reg. UE 2021/2115, art. 73

Codice intervento	SRD02
Nome intervento	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Azione	<i>A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici</i>
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
GAL	Patavino
Progetto di Comunità/Cooperazione	-
Formula attuativa	Bando Pubblico



INDICE

1. Descrizione generale.....	3
1.1 Descrizione intervento.....	3
1.2 Obiettivi.....	3
2. Ambito territoriale di applicazione	3
3. Beneficiari degli aiuti	3
3.1. Soggetti richiedenti	3
3.2. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	4
4. Operazioni ammissibili	5
4.1 Operazioni previste.....	5
4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni	6
4.3 Spese ammissibili	7
4.4 Spese non ammissibili	7
4.5 Impegni.....	8
4.6 Obblighi	8
4.7 Vincoli	8
4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni	8
5. Pianificazione finanziaria	8
5.1 Importo finanziario a bando.....	8
5.2 Forma ed entità del sostegno	8
5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	9
5.4 Aiuti di Stato.....	9
5.5 Sanzioni e riduzioni	9
6. Criteri di selezione	9
6.1 Criteri di priorità e punteggi	9
6.2 Condizioni ed elementi di preferenza	11
7. Domanda di aiuto.....	11
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	11
7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	11
8. Domanda di pagamento	13
8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	13
8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	13
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni	14
10. Informativa trattamento dati personali	14
11. Informazioni, riferimenti e contatti	15
12. Allegati tecnici.....	15

1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambientale, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

Azione attivata

A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Nell'ambito dell'Azione A sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Obiettivo specifico n. 8:** promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

L'intervento concorre, inoltre, ai seguenti elementi della Strategia di Sviluppo Locale:

Ambito tematico	Obiettivo locale	Indicatore di output	Indicatore/i di risultato
AT 4 – Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e delle risorse ambientali	OL 2.1 Consolidamento della vocazione ecologica dei produttori locali fra "responsabilità sociale di impresa" e mitigazione dei rischi ambientali	O.20 – N. Operazioni o Unità di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole (Operazioni)	R9 - Ammodernamento delle aziende agricole
			R26 – Investimenti legati alle risorse naturali

2. Ambito territoriale di applicazione

Sono ammissibili le operazioni da realizzare nei seguenti Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Designato (ATD) della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Patavino: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Rovolon, San Pietro Viminario, Santa Caterina d'Este, Sant'Elena, Sant'Urbano, Stanghella, Teolo, Torreglia, Tribano, Urbana, Vescovana, Villa Estense e Vo'.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1. Soggetti richiedenti

- Imprenditori agricoli singoli o associati,
- Cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali

3.2. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

3.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1. possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
2. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:
 - a) titolo di studio attinente le materie agrarie o iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
 - b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato tecnico 12.1;
 - c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I titoli di studio riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Diplomi quinquennali di scuola superiore:
 - diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
 - Qualifiche professionali:
 - diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
 - qualifica professionale triennale regionale di: operatore agricolo; operatore delle lavorazioni di prodotti agro-alimentari (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)
 - Diploma di Istituto Tecnologico Superiore (ITS Academy) attinente il settore agrario, forestale o veterinario
 - Lauree triennali:
 - L-02 (Biotecnologie), se il corso di laurea è riferito a biotecnologie agrarie e vegetali, agro-industriali, per le produzioni agricole e alimentari, veterinarie;
 - L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali);
 - L-26 (Scienze e tecnologie alimentari);
 - L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali).
 - Lauree magistrali (già specialistiche):
 - LM-07 (Biotecnologie agrarie);
 - LM-42 (Medicina veterinaria);
 - LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie);
 - LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari);
 - LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali);
 - LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).
3. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.
 4. disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ai numeri 1. e 3. devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

3.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale;
- d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale.

La definizione di Produzione Standard (PS) è contenuta nel Regolamento Delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009.

La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).

Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta dal CREA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato tecnico 12.2;

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

- A. Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; Nell'ambito di questa categoria sono ammissibili:
1. gli investimenti finalizzati alla copertura delle vasche esistenti per effluenti non palabili (liquami zootecnici e materiali assimilati ai sensi del "Quarto Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" approvato con DGR n. 813/2021¹) con strutture impermeabili alla pioggia, di tipo rigido oppure flessibile. In quest'ultimo caso si ritengono ammissibili e strutture flessibili (a tenda) e le coperture a pannelli galleggianti a corpo unico. Considerata la specifica finalità del presente bando, le coperture realizzate dovranno garantire che il contatto dei reflui con l'aria sia il più possibile ridotto. Le strutture di copertura devono prevedere il convogliamento e l'allontanamento dell'acqua piovana.
 2. La costruzione e la ristrutturazione di vasche per la raccolta degli effluenti non palabili al fine di consentire una maggiore capacità di stoccaggio rispetto ai limiti minimi imposti dalla normativa vigente. Le vasche devono essere coperte secondo le indicazioni tecniche di cui al precedente punto 1. e prevedere un sistema di svuotamento dal basso o comunque in modo tale da impedire l'apertura della copertura predisposta, all'atto dello scarico.
 3. L'acquisto di serbatoi flessibili autoportanti in materiale plastomerico/elastomerico (sacconi), comprese le opere necessarie per l'installazione, in sostituzione delle

¹ "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente provvedimento; È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento.

strutture di stoccaggio esistenti, oppure finalizzati a creare volumi di stoccaggio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. L'acquisto e l'installazione di impianti di separazione solido/liquido e relative opere di collegamento, in abbinata agli interventi di cui ai tre punti precedenti.

Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

1. coperture delle concimaie;
2. coperture dei lagoni (destinati allo stoccaggio di liquami zootecnici in importanti volumi) ottenibili mediante l'impermeabilizzazione di scavi in terra con l'impiego di teloni specifici.
3. coperture aperte ai lati;
4. coperture realizzate con elementi flottanti (piastrelle, sfere e teli galleggianti, materiali leggeri alla rinfusa).

B. Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

La tabella contenente il dettaglio degli investimenti ammissibili per ciascuna operazione è riportata nell'Allegato tecnico 12.3.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammessi investimenti che:
 - a) migliorino le performance dell'azienda agricola sulla base del Piano Aziendale presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate al successivo punto 3.;
 - b) rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore;
 - c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda;
2. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati nell'ATD indicato al paragrafo 2.
3. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorino le performance dell'azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base del miglioramento del seguente parametro qualitativo che rappresenta l'obiettivo principale dell'intervento, come descritto nel piano aziendale:
 - introduzione di strutture e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale mediante riduzione delle emissioni gassose in atmosfera.

Il PA deve essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2023-2027 e disponibile sul sito di AVEPA. Per la presente azione può essere utilizzata la versione semplificata dell'applicativo.

Il PA contiene le seguenti sezioni:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
2. il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
3. le previsioni economiche e finanziarie;
4. la dimostrazione del miglioramento della performance aziendale in termini qualitativi.

Il miglioramento del parametro deve essere dimostrato mediante relazione allegata al PA riportante il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante e post intervento, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 12.4.

4. Nella domanda di aiuto dovranno essere inseriti i dati relativi a:
 - a) Specie allevata;
 - b) Categoria animale;
 - c) Numero capi per categoria animale (consistenza media);
 - d) Volume delle strutture di stoccaggio coperte realizzate in ragione dell'intervento (inclusi i sacconi);
 - e) Superficie della struttura di stoccaggio sottoposta a copertura in ragione dell'intervento;

- f) Emissione di ammoniaca ante intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 12.4);
- g) Emissione di ammoniaca post intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 12.4).

I parametri qualitativi utilizzati per la dimostrazione dell'incremento della performance dell'azienda devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo.

5. Nel caso di acquisto di serbatoi autoportanti in materiale flessibile per lo stoccaggio degli effluenti, si deve rispettare quanto previsto dall'art. 12 comma 9 del Quarto Programma d'azione Nitrati per il Veneto, approvato con DGR 813 del 22/06/2021, ovvero:
- dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantisca sempre un terrapieno di 30/50 cm;
 - realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
 - impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
 - recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
 - individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
7. Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5. del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

4.3 Spese ammissibili

- a) Sono ammessi i costi sostenuti per gli investimenti descritti nel paragrafo 4.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.
- b) Soglie di spesa ammissibili per domanda:
 - la soglia minima di spesa ammissibile per domanda è pari a 20.000,00 euro;
 - la soglia massima di spesa ammissibile per domanda è pari a 120.000,00 euro.
- c) Limiti massimi di spesa ammissibile all'aiuto per beneficiario: al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascun beneficiario in un periodo di 4 anni. Tale spesa ammissibile comprende anche quella, eventualmente richiesta e ammessa nel medesimo periodo di riferimento, a valere sugli altri interventi di investimento SRD01 e SRD02 (tutte le Azioni). Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti, non antecedenti il 1° gennaio 2023.
Spesa ammissibile in quattro anni: € 600.000.
Il limite di € 600.000 è elevato ad € 1.200.000 nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

4.4 Spese non ammissibili

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionali obbligatori, fatto salvo quanto previsto nel Reg. UE 2021/2115, articolo 73, punto 5;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti e attrezzature esistenti;

4.5 Impegni

Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il presente bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE 2022/129 e dal Decreto n. 22 del 22 febbraio 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

4.6 Obblighi

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) conduzione dell'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4.7 Vincoli

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
- 3 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature e per gli investimenti non produttivi.

Coloro che beneficiano del Tipo di intervento 4.1.1 del PSR 2014-2022 o degli Interventi SRD02 del CSR PAC 2023-2027 nell'ambito del Pacchetto Giovani (di cui al tipo di intervento 6.1.1 o all'Intervento SRE01), durante il periodo di realizzazione del Piano aziendale, che intercorre tra la data di approvazione del decreto di concessione e la data della domanda di chiusura del Pacchetto, non possono accedere a ulteriori aiuti a valere sugli Interventi SRD02.

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

I termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono i seguenti:

- i. 7 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- ii. 14 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti, il termine per la realizzazione corrisponde, comunque, a quello previsto al precedente punto ii.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando è pari a 300.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

Tipo di sostegno: rimborso delle spese ammissibili

Aliquota di sostegno: **80%**

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Al presente bando, si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo “Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti”, che assicura il rispetto dell’art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2021/2116, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali (D. lgs. n 42/2023), si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **47 punti**.

Principio di selezione 2 - Caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell'azienda

Criterio di priorità 2.2 – Qualificazione sociale dell'impresa	Punti
2.2.1 Partecipazione dell'impresa alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” o con Certificazione Etica SA8000	5

Criterio di assegnazione

Presenza dell'impresa negli appositi elenchi predisposti dall'INPS o titolare di certificazione etica SA8000 alla data di pubblicazione del bando.

Criterio di priorità 2.3 - Associazionismo	Punti
2.3.1 Impresa aderente a organizzazione di produttori e loro associazioni	5

Criterio di assegnazione

Organizzazione di produttori (OP): come definita dall'art. 152 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le OP di tutti i settori il riconoscimento è concesso ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 e dei relativi decreti attuativi.

Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): come definita dall'art. 156 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le AOP di tutti i settori il riconoscimento è concesso ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 e dei relativi decreti attuativi.

Il punteggio è attribuito se l'investimento è connesso al settore di operatività della OP/AOP.

Criterio di priorità 2.4 – Partecipazione a strumenti di gestione del rischio	Punti
2.4.1 Adesione alle assicurazioni agevolate di cui all'intervento SRF01 del PSP Italia 2023-2027, o iscrizione ai Fondi di mutualizzazione di cui alle sm 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022 o di cui agli interventi SRF02, SRF03 o iscrizione ai Fondi di mutualizzazione degli interventi settoriali del PSP ITALIA 2023-2027	5

Criterio di assegnazione

Aver presentato domanda sull'intervento SRF01 del PSP Italia 2023-2027 per l'ultima campagna assicurativa precedente alla presentazione della domanda di aiuto

Essere iscritto ai fondi mutualistici di cui alle sottomisure 17.2 o 17.3 del PSRN 2014/2022 o di cui agli interventi SRF02 o SRF03 o ai fondi di mutualizzazione degli interventi settoriali del PSP ITALIA 2023-2027 e aver versato la quota di partecipazione alla copertura mutualistica per l'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto.

Principio di selezione 3 – Caratteristiche dell'investimento

Criterio di priorità 3.1 – Tipologia di investimento per riduzione delle emissioni	Punti
3.1.1 Realizzazione di strutture e impianti per la riduzione delle emissioni atmosferiche di ammoniaca da fonti agricole	45
3.1.2 Acquisto di attrezzature per la riduzione delle emissioni atmosferiche di ammoniaca da fonti agricole	42

Criterio di assegnazione:

In funzione della tipologia di investimento.

Principio di selezione 4 - livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento

Criterio di priorità 4.1 – Riduzione emissioni di ammoniaca	Punti
4.1.1 Riduzione emissioni di ammoniaca da fonti agricole $\geq 60\%$	40
4.1.2 Riduzione emissioni di ammoniaca da fonti agricole $\geq 40\%$	36
4.1.3 Riduzione emissioni di ammoniaca da fonti agricole $\geq 20\%$	34
4.1.4 Riduzione emissioni di ammoniaca da fonti agricole $\geq 10\%$	30

Criterio di assegnazione:

Confronto fra le situazioni ante e post investimento calcolate mediante l'applicazione Bat-Tool.

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando. Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano Aziendale e relazione descrittiva contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 12.4. In caso di calcolo delle emissioni attraverso l'utilizzo del software BAT-TOOL, devono essere allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione attuale (ante intervento), e la seconda, allo scenario post intervento;
Nella domanda devono essere inseriti i dati relativi a:
 - Codice stalla
 - Specie allevata;
 - Categoria animale;
 - Numero capi per categoria animale (consistenza media);
 - Volume delle strutture di stoccaggio coperte realizzate in ragione dell'intervento (inclusi i sacconi);
 - Superficie della struttura di stoccaggio sottoposta a copertura in ragione dell'intervento;
 - Emissione di ammoniaca ante intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.4);
 - Emissione di ammoniaca post intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.4).
2. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
3. macchine e attrezzature: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune.
5. segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il manufatto interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la

presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.

6. per le aziende dotate di impianto di digestione anaerobica, in relazione alla copertura oggetto di domanda, modifica e integrazione del titolo abilitativo originario.

Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune;

7. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale.

Casi particolari:

- qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
- Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;
- Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'ultimo anno fiscale, potrà:
 - a) utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del Piano aziendale;
 - b) utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2022, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
 - c) Le imprese costituite nell'anno 2023 e nel 2024, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
 - a. compilare la scheda di bilancio per l'anno 2023, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
 - b. utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con gli interventi sullo Sviluppo Rurale alle aziende preesistenti successivamente al 1° gennaio 2023

8. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;

9. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 1450 del 08/10/2019 e smi, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;

10. ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione comprovante il punteggio richiesto deve contenere, se del caso:

- a) copia delle domande di adesione alle assicurazioni agevolate di cui all'intervento SRF01 del PSP Italia 2023-2027, o copia della domanda iscrizione ai Fondi di mutualizzazione di cui alle sm 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022 o di cui agli interventi SRF02, SRF03 o copia della domanda di iscrizione ai Fondi di mutualizzazione degli interventi settoriali del PSP ITALIA 2023-2027; attestato di versamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica per l'anno precedente alla presentazione della domanda.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 8 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da AVEPA.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Per il presente intervento, in conformità agli IPG del CSR 2023-2027 cui si rimanda per ogni dettaglio, è possibile chiedere il pagamento in forma di anticipo (facoltativo), acconto (facoltativo) e saldo.

Il beneficiario presenta la domanda di pagamento Ad AVEPA secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da AVEPA.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i termini previsti per la conclusione dell'operazione.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Fermo restando quanto previsto dagli "Indirizzi procedurali generali" del CSR 2023-2027 e dai manuali di AVEPA, anche in riferimento alle eventuali domande di anticipo e acconto, unitamente alla domanda di pagamento del saldo sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- a) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- b) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...). Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'AVEPA prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo.
- c) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dall'intervento;
- d) relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 11.4. In caso di calcolo delle emissioni attraverso l'utilizzo del software BAT-TOOL, dovranno essere allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione attuale (ante intervento), e la seconda, allo scenario post intervento, tenendo in considerazione eventuali varianti progettuali intervenute.

Nella domanda di pagamento del saldo devono essere inseriti i dati definitivi relativi a:

- a) Codice stalla;
- b) Specie allevata;
- c) Categoria animale;
- d) Numero capi per categoria animale (consistenza media);
- e) Volume delle strutture di stoccaggio coperte realizzate in ragione dell'intervento (inclusi i sacconi);
- f) Superficie della struttura di stoccaggio sottoposta a copertura in ragione dell'intervento;

- g) Emissione di ammoniaca ante intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.4);
- h) Emissione di ammoniaca post intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.4).

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da AVEPA.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione (Decreto MASAF 4 agosto 2023 e s.m.i.).

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione AdG FEASR bonifica e irrigazione, adgfeasr@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it, dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023 e s.m.i.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

GAL Patavino Scarl
Via Santo Stefano Superiore, 35 – 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 784872
E-mail: info@galpatavino.it
Posta certificata: galpatavino@pec.it
Sito internet: www.galpatavino.it

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti
Via N. Tommaseo 67/c, 35131 Padova
Tel. 049 7708711
E-mail: direzione@avepa.it
Posta certificata: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: www.avepa.it

AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Padova e Vicenza – Sede di Padova
Via N. Tommaseo 67, 35131 Padova
tel. 049 7708311
E-mail: sportello.pd@avepa.it
Posta certificata: sp.pd@cert.avepa.it
Sito internet: www.avepa.it

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Regione del Veneto
Via Torino 110 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 2795432
e-mail: adgfeasr@regione.veneto.it
posta certificata: adgfeasr@pec.regione.veneto.it
sito internet: www.regione.veneto.it

12. Allegati tecnici

12.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità

Il corso deve riguardare almeno i seguenti argomenti:

- i. normativa di politica agricola comunitaria e sulle organizzazioni comuni di mercato, in particolare del settore produttivo principale riguardante l'azienda condotta;
- ii. normativa riguardante la tutela ambientale in campo agricolo e del benessere animale;
- iii. sicurezza sul lavoro;
- iv. contabilità e gestione aziendale;
- v. normativa fiscale;
- vi. elementi di informatica

12.2. Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) n. 1217/2009 integrato
Reg. (UE) n. 1198/2014

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2017			
VENETO			
Rubrica	Descrizione rubrica	Unità di misura	Euro
D01	Frumento tenero e spelta	€/Ha	1.458
D02	Frumento duro	€/Ha	2.016
D03	Segale	€/Ha	740
D04	Orzo	€/Ha	1.254
D05	Avena	€/Ha	955
D06	Mais	€/Ha	2.099
D07	Riso	€/Ha	2.007
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	€/Ha	1.899
D09	Leguminose da granella - totale	€/Ha	2.898
D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	€/Ha	2.573
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	€/Ha	13.323
D11	Barbabietola da zucchero	€/Ha	2.980
D12	Piante sarchiate foraggere	€/Ha	2.652
D14	Orticole - all'aperto	€/Ha	26.132
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	€/Ha	24.327
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	€/Ha	27.936
D15	Orticole - in serra	€/Ha	44.616
D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	€/Ha	98.670
D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	€/Ha	187.154
D18	Piante raccolte verdi	€/Ha	1.384
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	€/Ha	784
D18B	Altre foraggere avvicendate	€/Ha	585
D18C	Altre foraggere: Mais verde	€/Ha	1.552
D18D	Altre foraggere: Leguminose	€/Ha	1.151
D19	Semi e piantine seminativi	€/Ha	5.363
D20	Altre colture per seminativi	€/Ha	1.145
D21	Terreni a riposto o a set-aside senza aiuto	€/Ha	-
D23	Tabacco	€/Ha	12.146
D24	Luppolo	€/Ha	10.175
D25	Cotone	€/Ha	1.400
D26	Colza e ravizzone	€/Ha	592
D27	Girasole	€/Ha	917
D28	Soia	€/Ha	1.089
D29	Lino da olio	€/Ha	2.841
D30	Altre oleaginose erbacee	€/Ha	2.105

D31	Lino da fibra	€/Ha	1.363
D32	Canapa	€/Ha	1.264
D33	Altre colture tessili	€/Ha	1.152
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	€/Ha	32.340
D35	Altre piante industriali	€/Ha	1.760
F00	Prati e pascoli - totali	€/Ha	335
F01	Prati permanenti e pascoli	€/Ha	534
F02	Pascoli magri	€/Ha	147
F03	Prati e pascoli permanenti non in uso	€/Ha	-
F04	Orti familiari	€/Ha	-
G01	Frutteti e Bacche (piccoli frutti) - totali	€/Ha	16.534
G01A	Frutteti - di origine temperata	€/Ha	13.915
G01B	Frutteti - di origine sub-tropicale	€/Ha	9.776
G01C	Frutteti - frutta a guscio	€/Ha	3.929
G01D	Bacche (piccoli frutti)	€/Ha	14.795
G01E	Pomacee	€/Ha	22.481
G01F	Drupacee	€/Ha	9.605
G02	Agrumeti	€/Ha	6.047
G03	Oliveti - totali	€/Ha	7.259
G03A	Oliveti - per olive da tavola	€/Ha	1.642
G03B	Oliveti - per olive da olio (olio)	€/Ha	2.648
G04	Vigneti - totali	€/Ha	13.548
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità DOP	€/Ha	18.932
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	€/Ha	10.351
G04C	Vigneti - per uva da tavola	€/Ha	7.887
G04D	Vigneti per uva passa	€/Ha	12.250
G04E	Vigneti - per uva da vino di qualità IGP	€/Ha	18.932
G04F	Vigneti da vino	€/Ha	16.072
G05	Vivai	€/Ha	43.174
G06	Altre colture permanenti - Alberi di Natale	€/Ha	1.860
G06	Altre colture permanenti	€/Ha	1.860
G07	Colture permanenti in serra (Frutteti - di or.temp.)	€/Ha	28.307
I02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	€/100 m2	38.556
J01	Equini*	€/capo	812
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	€/capo	1.038
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	€/capo	852
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	€/capo	705
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	€/capo	385
J06	Giovenche di 2 anni e più anni	€/capo	515
J07	Vacche da latte	€/capo	2.466
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	€/capo	1.012
J09	Ovini - totali	€/capo	210
J09A	Pecore	€/capo	323
J09B	Ovini - altri (arieti e agnelli)	€/capo	266
J10	Caprini - totali	€/capo	160

J10A	Capre	€/capo	331
J10B	Caprini - altri	€/capo	148
J11	Suini - lattonzoli < 20 Kg	€/capo	452
J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	€/capo	2.061
J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	€/capo	935
J14	Polli da carne (broilers)	€/100 capi	2.068
J15	Galline ovaiole	€/100 capi	3.058
J16	Altro pollame - totale	€/100 capi	9.676
J16A	Tacchini	€/100 capi	5.420
J16B	Oche	€/100 capi	2.893
J16B	Anatre	€/100 capi	3.156
J16C	Struzzi	€/100 capi	52.500
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	€/100 capi	1.110
J17	Conigli - fattrici	€/capo	72
J18	Api (alveare)	€/alveare	180
J20	Bufale**	€/capo	2.466
	Elicicoltura	€/Ha	45.000
	Cinotecnica	€/capo adulto	200

* Valore di PS RICA 2013. Nel 2017 la PS per gli Equini non è valorizzata

**Per gli allevamenti bufalini, le altre categorie fanno riferimento a quelle degli allevamenti bovini.

Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.

12.3 Allegato tecnico – Tabella degli interventi ammissibili

Operazioni	Dettaglio investimento
A. Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali	<u>Coperture vasche di stoccaggio reflui</u>
	<u>Vasche per liquami</u>
	<u>Cisterne per liquami</u>
	<u>Impianto di separazione del liquame</u>
	<u>Serbatoi flessibili autoportanti in materiale plastomerico/elastomerico (sacconi), comprese le opere necessarie per l'installazione</u>
B. Spese generali: ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.	Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
	Compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

12.4 Allegato tecnico – Manuale per il calcolo delle emissioni di ammoniaca

Per il calcolo delle emissioni di ammoniaca (NH₃) è necessario accedere al software BAT-TOOL PLUS disponibile in internet al seguente indirizzo:

<https://bat-tools.datamb.eu>



Una volta effettuate le operazioni di registrazione, si accede alla schermata iniziale che presenta l'aspetto sotto indicato.



A questo punto l'utente può scegliere se eseguire il calcolo utilizzando il BAT TOOL, attraverso l'accesso alla sezione "Modulo Ammoniaci Gas Serra", oppure se procedere col calcolo analitico del parametro ammoniaca utilizzando i dati contenuti nel modulo "Tabelle". La presente guida ha lo scopo di illustrare questo secondo procedimento, che porta a risultati analoghi a quelli derivanti dal calcolo attraverso il software (salvo arrotondamenti).

CALCOLO DELLA SITUAZIONE EX-ANTE

Il parametro fondamentale, su cui si basa tutto il calcolo dell'azoto escretato e delle conseguenti emissioni, è il numero di capi. Da tale dato, attraverso apposite formule vengono calcolati i quantitativi (Kg) di ammoniaca emessi annualmente.

Tutto il procedimento si basa sull'equazione:

$$\text{AZOTO UTILE}^2 = \text{AZOTO ESCRETO} - (\text{EMISSIONI RICOVERO} + \text{EMISSIONI STOCCAGGI} + \text{EMISSIONI TRATTAMENTI} + \text{EMISSIONI DISTRIBUZIONE})$$

Una volta noto il dato relativo all'azoto (Kg) è possibile calcolare il relativo quantitativo di NH₃ moltiplicando per il fattore di conversione 17/14 (K), derivante dal rapporto fra i pesi molecolari delle

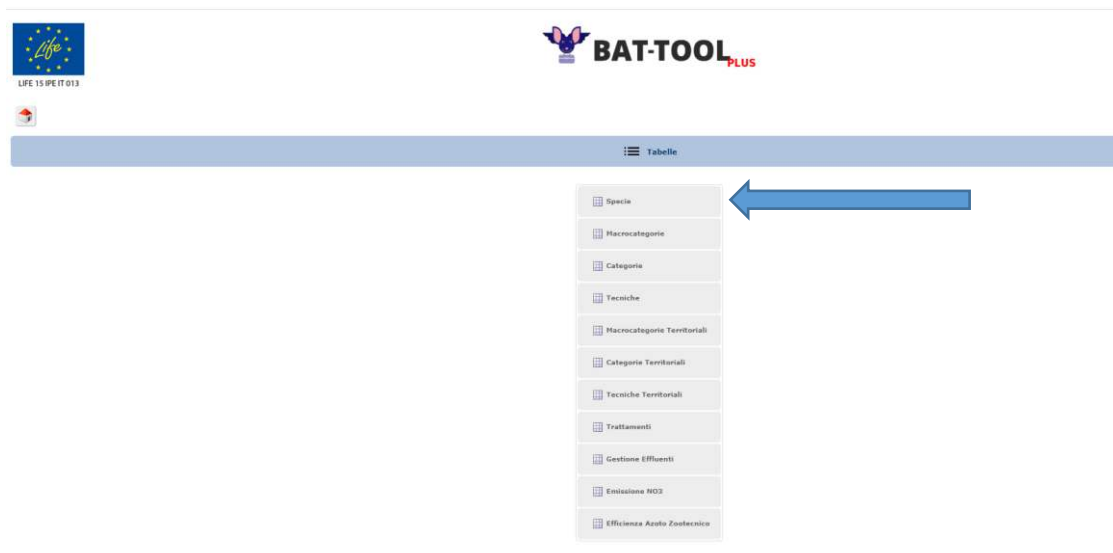
² Il termine "azoto Utile" utilizzato nel presente documento si riferisce all'azoto che arriva al suolo ed è potenzialmente utilizzabile dalle colture, salvo altre perdite non legate alle emissioni gassose (dilavamento, attività microbica, competizione vegetale, ecc.)

due sostanze (questi passaggi sono dettagliatamente descritti nel manuale del BAT TOOL scaricabile dal sito internet richiamato all'inizio).

I procedimenti di calcolo sono di seguito illustrati:

Calcolo dell'azoto escretato:

L'azoto escretato viene calcolato moltiplicando il numero di capi (consistenza media aziendale) per i valori riportati nelle tabelle presenti nella seguente sezione dell'applicativo:



In tale sezione, a seconda della specie selezionata, si reperiscono i valori di azoto escretato a capo (vedi valore cerchiato in verde), in base alla categoria di animale ed al sistema di allevamento adottato.

Home

FE Distribuzione Solidi 28 %

FE Distribuzione Liquidi 28 %

FE Odori Stoccaggio 6,57 ouE/s/m³

FE Odori Distribuzione 0,90 ouE/s/m³

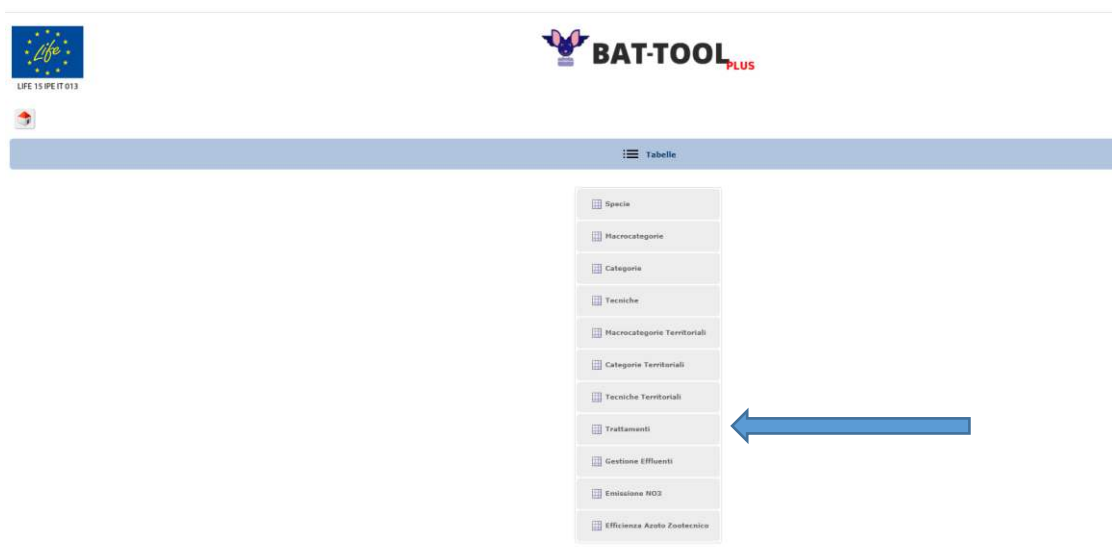
Macrocategorie

Id	Nome	Peso Standard	BAT-AEL	BAT-AEL Esistenti	BAT-AEL Lettini	Fattore Emissioni CH ₄	Note
V	Verri	250,00 kg	-	-	-	-	-
SS	Suineti svezzati (7-30 kg)	18,00 kg	0,53 kg/capo/a	0,70 kg/capo/a	0,70 kg/capo/a	12 %	9,01 kg/capo/a
SI	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	90,00 kg	2,60 kg/capo/a	3,60 kg/capo/a	5,65 kg/capo/a	12 %	9,01 kg/capo/a
SG	Scrofe in gestazione	180,00 kg	2,70 kg/capo/a	4,00 kg/capo/a	5,20 kg/capo/a	12 %	22,84 kg/capo/a
SA	Scrofe in zona parto	184,00 kg	5,60 kg/capo/a	7,50 kg/capo/a	-	12 %	22,84 kg/capo/a

Categorie

Id	Macrocategoria	Nome	Peso Medio	N Escretato	N Escretato	Emiss. Ricovero	NO	VS	F.E. Odorigena	hpu/capo	Note
SS	Suineti svezzati (7-30 kg)	Suineti svezzati (7-30 kg)	18 kg	2,778 kg/capo/a	154 kg/t p.v./a	10	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	4,40 ouE/s/capo	-	-
SI-1	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Magroncello (31-50 kg)	40 kg	6,111 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	4,86 ouE/s/capo	-	-
SI-2	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Magrone e scroffetta (51-85 kg)	70 kg	10,694 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	8,16 ouE/s/capo	-	-
SI-3	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100 kg	15,278 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	11,80 ouE/s/capo	-	-
SI-4	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120 kg	18,333 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	14,80 ouE/s/capo	-	-
SI-5	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70 kg	10,694 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	8,46 ouE/s/capo	-	-
SI-6	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	90 kg	13,75 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	11,46 ouE/s/capo	-	-
SI-7	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Scrofe in gestazione	105 kg	11,6 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	12,66 ouE/s/capo	-	-
ST	Scrofe in gestazione	Scroffette (85-130 Kg)	107,5 kg	16,431 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	2,40 kgVS/d/t pv	6,00 ouE/s/capo	-	-
SG	Scrofe in gestazione	Scrofe in gestazione	180 kg	23,4 kg/capo/a	130 kg/t p.v./a	15 %	0,45	2,40 kgVS/d/t pv	13,90 ouE/s/capo	-	-
SA-6	Scrofe in zona parto	Scrofe in zona parto (compreso suinetti fino 6 kg)	183,6 kg	23,847 kg/capo/a	130 kg/t p.v./a	15 %	0,45	2,40 kgVS/d/t pv	36,70 ouE/s/capo	-	-
SA-30	Scrofe in zona parto	Scrofe in zona parto (compreso suinetti fino 30 kg)	261 kg	36,611 kg/capo/a	140 kg/t p.v./a	18 %	0,45	2,40 kgVS/d/t pv	36,70 ouE/s/capo	-	-
V	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Verri	250 kg	38,194 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	22,50 ouE/s/capo	-	-
AS	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Altri suini	-	0,153 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	0,45	5,30 kgVS/d/t pv	-	-	-

Nel prospetto si reperiscono inoltre i valori di emissione relativi al ricovero, allo stoccaggio, ed allo spandimento (vedi valori cerchiati in rosso), mentre per i valori di emissione relativi ai trattamenti sarà necessario accedere alla sezione "trattamenti".



The screenshot shows the BAT-TOOL PLUS web application with the 'Trattamenti' table selected. The table has 7 columns: Nome, Solido, Liquido, N Solido, N Liquido, N Emesso, and Rid. Odorigena. The table lists 20 different treatment processes, each with corresponding efficiency percentages for the various parameters.

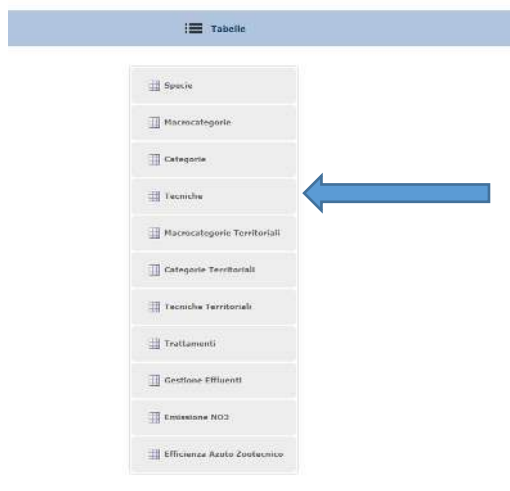
Nome	Solido	Liquido	N Solido	N Liquido	N Emesso	Rid. Odorigena
Tunnel esterno	Si	No	95 %	0 %	5 %	90 %
Compostaggio con trattamento aria	Si	No	75 %	0 %	0 %	88 %
Separazione bassa efficienza (vaghi)	No	Si	5 %	94 %	1 %	10 %
Separazione media efficienza (separatori a rulli e compressione elicoidale)	No	Si	24 %	75 %	1 %	10 %
Separazione alta efficienza (Centrifuga)	No	Si	38 %	60 %	2 %	10 %
Digestione anaerobica	No	Si	-	100 %	0 %	70 %
Aerazione	No	Si	0 %	90 %	10 %	60 %
Rimozione biologica (nitri-denitri)	No	Si	0 %	30 %	4 %	40 %
Digestione anaerobica+separazione S/L media efficienza	Si	Si	10 %	89 %	1 %	73 %
Digestione anaerobica+separazione S/L alta efficienza	Si	Si	33 %	65 %	2 %	73 %
Digestione anaerobica+separazione S/L media efficienza+compostaggio	Si	Si	9 %	87 %	4 %	92 %
Digestione anaerobica+separazione S/L media efficienza+compostaggio con trattamento aria	No	Si	9 %	87 %	1 %	95 %
Digestione anaerobica+separazione S/L alta efficienza+compostaggio	Si	Si	25 %	65 %	10 %	92 %
Digestione anaerobica+separazione S/L alta efficienza+compostaggio con trattamento aria	Si	Si	25 %	65 %	2 %	95 %
Digestione anaerobica+separazione S/L media eff.+strippaggio	Si	Si	12 %	49 %	1 %	80 %
Digestione anaerobica+separazione S/L alta eff.+strippaggio	Si	Si	33 %	36 %	2 %	80 %
Digestione anaerobica+separazione S/L media eff.+rimozione biologica	Si	Si	12 %	35 %	4 %	85 %
Digestione anaerobica+separazione S/L alta eff.+ rimozione biologica	Si	Si	33 %	20 %	4 %	85 %
Separazione S/L media eff. +Rimozione biologica	No	Si	15 %	34 %	4 %	46 %
Separazione S/L alta eff. +Rimozione biologica	No	Si	38 %	18 %	4 %	46 %

BASELINE

Per quanto riguarda le emissioni relative a ricoveri, stoccaggi, e spandimento, le tabelle sopra indicate forniscono i dati relativi alle situazioni di riferimento, che sono:

- Ricoveri: la tecnica di riferimento varia a seconda della specie allevata. Nella tabella "tecniche" le baseline sono contraddistinte dal prefisso "REF";
- Stoccaggio: vasca scoperta o lagone;
- Spandimento: distribuzione superficiale senza interrimento.

Se la situazione aziendale di partenza è diversa dalla baseline, è necessario accedere alla sezione "tecniche", dove per ciascuna tipologia di stoccaggio e di spandimento vengono indicate le percentuali di riduzione rispetto alla situazione di riferimento (baseline), e calcolare così il livello emissivo di partenza.



Tabelle

Tecniche

Tutù (223) Ricovero (132) Ricovero - Climatizzazione (3) Ricovero - Fessurato (5) Ricovero - Pulizia Lettieria (6) Ricovero - Rinnovo Lettieria (5) Ricovero - Rimozione Urine A (2) Ricovero - Cerce di alimentazione/mistamento (9) Distribuzione effluenti (28) Stoccaggio (31)

10/12 (223)

Fase	Macrocategoria	Tipologia	Nome	Riduzione	Cessione	Forma	Liquame (Bovini)	Letame (Bovini)	Letame (Bovini)	Paglia (Bovini)	N Liquidi (Bovini)	N Solidi (Bovini)	Rid. Odorigena
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 12 ore	45 %	No								30 %
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, T>20.C)	20 %	No								20 %
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunno, T<20.C)	30 %	No								25 %
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 4 ore	65 %	No								35 %
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	70 %	No								40 %
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - REF: a tutto campo senza interrimento	0 %	No								-
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - ceduto a terzi fuori dal centro aziendale	100 %	SI								100 %
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - distribuzione compost o pollina essiccata (ss>80%)	50 %	No								90 %
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione entro 12 ore	45 %	No								25 %
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione entro 24 ore	30 %	No								20 %
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione entro 4 ore	60 %	No								30 %
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60 %	No								35 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta	0 %	No								-
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.1 - riduzione rapporto superficie/volume (<0,2)	45 %	No								33 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.1 - coperture flessibile (a tenda)	90 %	No								90 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.1 - coperture rigide	90 %	No								90 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.1 - saccone	100 %	No								100 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.3 - coperture flessibile galleggiante	60 %	No								80 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.3 - crostone naturale	40 %	No								65 %
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 16.b.3 - materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	50 %	No								70 %

FORMULE DI CALCOLO

Emissioni ricovero (Kg NH3) = azoto escreto*%emissione ricovero*K³

Emissione stoccaggio (Kg NH3) = (azoto escreto- emissione ricovero)*%emissione stoccaggio*K

Emissioni trattamenti (Kg NH3)= (azoto escreto- (emissione ricovero+ emissione stoccaggio))*%emiss. Trattamento*K

Emissione distribuzione (Kg NH3)= (azoto escreto- (emissione ricovero +emissione stoccaggio + emiss. trattamento))*%emissione spandimento*K

Totale emissioni ex-ante (Kg NH3/anno): Emissioni ricovero + Emissione stoccaggio + Emissioni trattamenti + Emissione distribuzione

³ K= 17/14

CALCOLO DELLA SITUAZIONE EX-POST

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CAPI INTERESSATI DALL'INVESTIMENTO REALIZZATO NELL'AMBITO DELLA DOMANDA 4.1.1 PSR – ATM

Per poter calcolare l'efficacia dell'intervento realizzato (o degli interventi realizzati) è necessario definire la quota di azoto che sarà oggetto dei miglioramenti previsti.

Ad esempio, se l'intervento riguarda un'azienda che alleva 3000 suini da ingrasso e che possiede tre vasche per lo stoccaggio dei liquami di uguale dimensione di cui ne copre una sola, in tal caso la quota di azoto interessato dall'intervento sarà pari ad un terzo del totale (nella fattispecie 41.250/3 Kg di N).

Una volta nota la quota di azoto interessata dall'investimento, attraverso il procedimento sopra illustrato si arriverà ad una situazione emissiva post intervento parziale, che sommata alle emissioni prodotte dagli effluenti non interessati dall'intervento, fornirà il dato relativo alla situazione post intervento.

CALCOLO DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA RISPARMIATE

Il dato dei Kg/anno di ammoniaca risparmiati grazie agli interventi previsti nel progetto si ricava per differenza fra i valori ante e post.

Alcuni esempi potranno meglio chiarire quanto finora esposto:

ESEMPIO N. 1

Allevamento consistenza media aziendale pari a 600 suini da ingrasso, portati da 31 a 160 Kg (peso medio 90 kg), allevati su pavimento pieno senza paglia; stoccaggio: vasca scoperta; sistema di distribuzione: spandimento superficiale senza interrimento. L'azienda non effettua trattamenti.

L'azienda intende coprire tutti gli stoccaggi aziendali con copertura flessibile a tenda (riduzione 90% rispetto a REF) ed acquistare un carrobotte con interratori per iniezione profonda a solchi chiusi (riduzione 90% rispetto a REF), attraverso il quale distribuisce tutti i reflui prodotti.

Calcolo azoto escreto: $600 \times 13,75 = 8.250$ Kg

EMISSIONI EX ANTE

Emissioni ricovero: $8250 \times 0,18 \times 1,2143 = 1.803$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1485 di N)

Emissioni stoccaggi: $(8250 - 1485) \times 0,12 \times 1,2143 = 986$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 812 di N)

Emissioni distribuzione $(8250 - (1485 + 812)) \times 0,28 \times 1,2143 = 2024$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1667 di N).

Totale emissioni annue: 4813 Kg di NH₃

EMISSIONI EX POST

Emissioni ricovero: $8250 \times 0,18 \times 1,2143 = 1.803$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1485 di N)

Emissioni stoccaggi: $(8250 - 1485) \times 0,12 \times (1 - 0,9) \times 1,2143 = 99$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 81 di N)

Emissioni distribuzione $(8250 - (1485 + 81)) \times 0,28 \times (1 - 0,9) \times 1,2143 = 227$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 187 di N).

Totale emissioni annue: 2129 Kg di NH₃

Totale emissioni risparmiate: $4813 - 2129 = 2684$ kg di NH₃

ESEMPIO N. 2

Stesso allevamento dell'esempio precedente ma che intende:

- dotarsi di un separatore solido/liquido a media efficienza (emissioni 1%; quota di N nel separato solido 25%; quota di N nella frazione liquida 75%);
- sostituire gli stoccaggi per liquami con contenitore flessibile-(saccone) mentre la parte solida viene ceduta a terzi senza stoccaggio (in entrambi i casi la riduzione è pari al 100%);
- munirsi di un sistema ombelicale con iniezione superficiale a solco chiuso per la distribuzione dei liquami (riduzione delle emissioni pari al 80%).

EMISSIONI EX ANTE: vedi sopra

EMISSIONI EX POST

Emissioni ricovero: $8250 \cdot 0,18 \cdot 1,2143 = 1.803$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1485 di N)

Emissioni trattamento: $(8250 - 1.485) \cdot 0,01 \cdot 1,2143 = 82$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 68 di N)

Inoltre il trattamento comporta il passaggio del 25% dell'azoto nella frazione solida che pertanto andrà scomputata nei calcoli successivi in quanto il refluo solido verrà ceduto a terzi, uscendo dal computo aziendale (cessione a terzi: riduzione emissioni 100%).

Emissioni stoccaggi: anche nel caso del saccone la riduzione delle emissioni è del 100% quindi non si avranno più emissioni nella fase di stoccaggio.

Emissioni spandimento: a questa fase sarà interessato il 75% del N residuo dal trattamento, ovvero: $0,75 \cdot (8.250 - (1485 + 68)) = 5023$ Kg

emissioni: $5023 \cdot 0,28 \cdot (1 - 0,8) \cdot 17/14 = 342$ Kg di NH₃ (cioè 281 Kg di N)

riepilogo emissioni ex-post: $1803 + 82 + 0 + 342 = 2.227$ Kg di NH₃/anno.

Totale emissioni risparmiate: $4813 - 2227 = 2.586$ kg di NH₃